

# STATUTO ORGANICO DELLA CASA DI RIPOSO "VENANZIO SANTANERA"

## TITOLO I – ORIGINI- SCOPO-SEDE E MEZZI DELL'ENTE

### **Art. 1 - ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE**

E' istituita nel Comune di Villafranca d'Asti la Fondazione denominata Casa di Riposo "Venanzio Santanera". Detto Ente prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza già denominata "Ospizio Venanzio Santanera" la quale ha sede in Villafranca d'Asti, via Roma 113.

L'Ente venne istituito a seguito di disposizione testamentaria del suo fondatore, dott. Venanzio Santanera, ricevuta in atti dal notaio Francesco Barberis di Torino il 25/01/1901 rep. 31.

L'ospizio è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto 15/05/1910.

Con l'inserimento nel registro regionale delle persone giuridiche private l'Ente assume la personalità giuridica di diritto privato.

La Fondazione "Casa di Riposo Venanzio Santanera" acquisisce la proprietà del patrimonio dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza dalla quale proviene, subtrandole in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essi correlati.

### **Art. 2 - FINALITA' DELL'ENTE**

L'Ente, che non ha scopo di lucro, nel rispetto delle originarie finalità statutarie dell'IPAB dalla quale proviene, ha per scopo di ospitare persone anziane di ambo i sessi che non presentino problemi a vivere in comunità, e di provvedere alla loro assistenza in modo adeguato alle condizioni socio-economiche e culturali della comunità locale, tenendo in particolare riguardo il consolidamento, la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli individui.

In particolare l'Ente:

- assicura un'adeguata assistenza socio-assistenziale e generica, infermieristica, rieducativa e riabilitativa, medico-generica e specialistica in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alle necessità individuali delle persone e nel rispetto della normativa di riferimento;
- valorizza l'integrità individuale delle persone assistite perseguendo l'obiettivo della riabilitazione in funzione del mantenimento e reinserimento del singolo nell'ambito della realtà sociale di appartenenza;
- organizza attività di terapia occupazionale, culturali, educative e ricreative (rivolte anche all'esterno) e finalizzate al recupero e al mantenimento delle abilità residue delle persone assistite, favorendo, nel contempo la loro partecipazione alle iniziative promosse sul territorio;

Oltre alle finalità di cui sopra, l'istituzione può promuovere la realizzazione di servizi integrativi o alternativi al ricovero, anche tramite convenzioni con altri enti, sia all'interno che all'esterno della casa, nel rispetto degli indirizzi nazionali e locali di assistenza agli anziani.

Può promuovere attività di informazione e sensibilizzazione al fine di migliorare la situazione sociale e prevenire qualsiasi tipo di discriminazione in considerazione dell'età.

Le attività e le iniziative dell'Ente sono rivolte in via prioritaria a favore della popolazione residente del Comune di Villafranca d'Asti e dei Comuni limitrofi.

Le modalità di fruizione dei vari servizi e gli standard dell'assistenza erogata sono esplicitate in apposito regolamento.

L'ente riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

### **Art. 3 - MEZZI**

Tutte le risorse dell'Ente sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Ente provvede ai propri scopi mediante

- Le rette pagate dagli ospiti o dai soggetti a ciò obbligati
- Le rette a carico di Enti
- Le rendite patrimoniali
- Ogni altra entrata non destinata ad aumento del patrimonio

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Ente potrà, nell'ambito della normativa vigente:

- acquistare, alienare, permutare, prendere e dare in locazione/noleggio beni mobili ed immobili, nonché stipulare contratti di leasing o per altre forme di finanziamento,
- accettare donazioni, legati, sovvenzioni pubbliche ed altre elargizioni sia in natura che in denaro.

Villafranca d'Asti, il 23/04/2008


IL PRESIDENTE

Carlo Binello



IL SEGRETARIO

Giuseppe Sticca



- assumere, organizzare e promuovere ogni altra iniziativa (anche a carattere commerciale, ma non in via prevalente) ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, destinando proventi e attività alla realizzazione delle suddette finalità.

#### Art. 4 – PATRIMONIO DELL'ENTE

La Fondazione denominata Casa di Riposo "Venanzio Santanera" acquisisce la proprietà del patrimonio dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza già denominata "Ospizio Venanzio Santanera" dalla quale proviene, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essi correlati.

I beni immobili che la Fondazione destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'art. 828 comma 2 del Codice Civile. Gli altri beni immobili di proprietà (terreni) compongono il patrimonio disponibile.

I beni immobili indisponibili sono costituiti da:

immobile in Villafranca d'Asti in	Catastralmente individuato al
via Roma 113	Fg 7 part. 371 sub 1 Fg 7 part. 371 sub 1 Fg 7 part. 371 sub 3
Via Roma (a confine con l'immobile di cui sopra)	Fg 7 part. 1501 sub 11 Fg 7 part. 1501 sub 7 Fg 7 part. 1501 sub 9 Fg 7 part. 1501 sub 5 Fg 7 part. 1501 sub 8 Part. 371 sub 2 Fg 7 part. 1501 sub 6 Fg 7 part. 1501 sub 3 Fg 7 part. 1501 sub 10 Fg 7 part. 1501 sub 12 Fg 7 part. 1501 sub 13 Fg 7 part. 1501 sub 14

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- Contributi a destinazione vincolata.
- Lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio
- Acquisti.
- Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

In caso di trasferimento dei servizi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa automaticamente sui nuovi immobili.

I beni mobili e immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

#### Art. 5 – RETTE

La misura delle rette di ricovero è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

La retta è determinata sulla base del costo complessivo del servizio e comprende tutte le spese sostenute per l'assistenza ed il mantenimento degli anziani, per le retribuzioni del personale, per le spese generali di esercizio, nonché quelle relative agli ammortamenti ed ogni altra spesa attinente alla gestione.

#### Art. 6 - FORME ASSOCIATIVE

L'Ente promuove e partecipa alle forme associative più idonee al raggiungimento delle proprie finalità.

In particolare l'Ente, nel rispetto delle leggi in materia, può concorrere alla costituzione ovvero partecipare ad associazioni, enti, fondazioni, e consorzi aventi comunque personalità giuridica, ove ciò risulti utile al raggiungimento dei propri fini e inerente all'oggetto delle proprie attività.

### TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### Art. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Ente:

1. Il Consiglio d'Amministrazione;

Villafranca d'Asti, il 23/04/2008

IL PRESIDENTE  
Carlo Binello

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Sticca

2

2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
3. Il Collegio dei garanti

## CAPO I – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

### **Art. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra i cittadini per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità a sensi di legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:

Quattro dal Comune di Villafranca d'Asti, su designazione del consiglio comunale. Tre membri vengono indicati dalla maggioranza e uno dalla minoranza consigliere. Tra i designati il Consiglio Comunale individuerà il Presidente.

E' consigliere di diritto il parente più prossimo (e più anziano di età) del Fondatore

I componenti del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per CINQUE anni.

Tanto il Presidente che i consiglieri non possono essere nominati per più di TRE mandati consecutivi.

I Consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza, previa informazione all'interessato, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione affinché l'amministrazione Comunale proceda alla sostituzione.

Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti il Consiglio di amministrazione, salvo il rimborso di eventuali spese per trasferte al di fuori dell'ambito comunale.

### **Art. 9 – DECADENZA E DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

Gli Amministratori decadono per gravi violazioni di legge o del presente statuto.

La decadenza è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.

In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Ente attiva le procedure per la surroga dell'Amministratore dimissionario.

Gli amministratori nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

### **Art. 10 – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio d'Amministrazione è organo di direzione politico-istituzionale, definisce gli indirizzi, obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Individua e assegna risorse umane, materiali ed economico-finanziario per il perseguimento dei fini istituzionali.


Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per amministrare l'Ente tanto in via ordinaria che straordinaria, esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla normativa vigente ed in particolare adotta i seguenti atti fondamentali :

materia	Competenze
<b>ORGANI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. il pronunciamento della decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;</li> <li>2. l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio;</li> <li>3. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al presidente in aggiunta a quelli che già gli spettano per statuto.</li> </ol>
<b>DOCUMENTI FONDAMENTALI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. l'adozione delle modifiche statutarie (<u>con la presenza di almeno quattro componenti, ed in ogni caso sempre con il voto favorevole di almeno tre componenti</u>);</li> <li>5. definizione delle linee di indirizzo, del programma delle attività, dell'importo delle rette e delle contribuzioni da richiedere agli utenti;</li> <li>6. l'adozione dei regolamenti e delle relative modificazioni;</li> </ol>
<b>CONTABILITA' E PATRIMONIO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. l'approvazione dei bilanci e del conto economico, compresa la determinazione dei corrispettivi dei servizi forniti.</li> </ol>

Villafranca d'Asti, il 23/04/2008

IL PRESIDENTE  
 Carlo Binello  



 IL SEGRETARIO  
 Giuseppe Sticca  


	8. l'acquisto, la dismissione, l'alienazione dei beni immobili, nonché la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali sugli stessi; 9. l'acquisto, l'alienazione di titoli, nonché la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali sugli stessi; 10. l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, eredità; 11. l'assunzione di mutui; 12. Dispone il più sicuro e conveniente impegno del patrimonio dell'Ente; 13. Delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'ente ( <u>con la presenza di almeno quattro componenti, ed in ogni caso sempre con il voto favorevole di almeno tre componenti</u> );
<b>FORME ASSOCIATIVE</b>	14. Delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni. 15. la partecipazione a società o a fondazioni di diritto privato o a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi dell'Ente; 16. la nomina e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Associazioni, Consorzi ed istituzioni;
<b>GESTIONE ATTIVITA'</b>	17. la nomina del Direttore e tutto quanto concerne tale figura (se ritenuta necessaria); 18. l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, l'approvazione della dotazione organica e dell'articolazione organizzativa dell'Ente. Provvede alla nomina del tesoriere e del segretario. Quest'ultimo potrà essere scelto anche tra i propri componenti, escluso il Presidente. 19. Provvede alla nomina del collegio dei garanti;

Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi o compiti concernenti particolari settori di attività dell'ente al Presidente, o ad uno o più dei suoi membri.

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il **31 dicembre**.

Entro il **31 maggio** di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

#### **Art. 11 – INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche, ma a giudizio del Presidente potranno essere invitati a parteciparvi soggetti esterni in relazione ai singoli argomenti all'ordine del giorno e limitatamente agli specifici apporti che essi potranno dare alle questioni trattate.

Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

I consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge e i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta l'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno TRE giorni prima, ovvero 24 ore prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

#### **Art. 12 – DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale, o a voti segreti se richiesto dal Presidente o da almeno tre consiglieri. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di argomenti concernenti persone.

Saio i casi di provvedimenti riguardanti le modifiche dello Statuto, l'estinzione dell'ente e la conseguente devoluzione del patrimonio, per i quali è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre componenti, a parità di voti palesi prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.


Le deliberazioni concernenti la dismissione di beni direttamente destinati alla realizzazione di fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al

Villafranca d'Asti, il 23/04/2008

IL PRESIDENTE  
Carlo Binello



IL SEGRETARIO  
Giuseppe Sticca



raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti, consulenti pubblici o amministratori. Le persone invitate non hanno alcun diritto di voto, nemmeno consultivo.

Il verbale sommario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Ente e sottoscritto dal presidente e da chi ha svolto le funzioni del Segretario verbalizzante.

I verbali devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro regolarmente vidimato con il timbro dell'ente e numerato in ogni pagina, e siglato da un componente del collegio dei garanti.

Ciascun consigliere ha diritto che nel verbale vengano riportate eventuali motivazioni di voto da lui adottate.

## CAPO II - IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

### **Art. 13 – COMPETENZE**

Il Presidente è rappresentante legale dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno;

Vigila sull'andamento dell'Ente;

Promuove e dirige l'attività del Consiglio d'Amministrazione, cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

Assume la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

Partecipa, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di servizi, istruttorie pubbliche ed altre similari iniziative aventi per oggetto l'esercizio delle attività affidate all'Ente;

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;

Prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti che si rendano strettamente necessari e indispensabili, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza. In ogni caso, di tutti i provvedimenti adottati nell'ambito della sua competenza, il Presidente dà notizia al Consiglio nella sua prima adunanza.

### **Art. 14 – PRESIDENTE ONORARIO**

E' prevista l'attribuzione del titolo di Presidente Onorario a favore di coloro che abbiano profuso il loro impegno a favore della Casa di Riposo per almeno vent'anni.

### **Art. 15 - VICE PRESIDENTE**

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le competenze di quest'ultimo vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente. Di tale nomina è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella corso della prima seduta successiva a quella di insediamento.

## TITOLO III – GESTIONE – AMMINISTRAZIONE- NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

### **Art. 16 – IL SEGRETARIO**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute chi firma unitamente al Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari, al disbrigo di tutti gli affari amministrativi riguardanti l'ente, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di tecnici o esperti.

Dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

### **Art. 17 – IL DIRETTORE**

La gestione dell'Ente e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore collabora con il Presidente e coordina le attività assistenziali e amministrative.

Villafranca d'Asti, il 23/04/2008

IL PRESIDENTE

Carlo Binello



IL SEGRETARIO

Giuseppe Sticca



E' responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. In particolare :

- Assume la responsabilità gestionale dell'Ente.
- Sovrintende all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Ente.

#### **Art. 18 – IL TESORIERE**

Il tesoriere , che potrà essere lo stesso Segretario, è nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al presidente ed al Consiglio di Amministrazione . redige il conto consuntivo.

L'ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

Qualora le funzioni di segretario e/o di tesoriere siano disimpegnate da persone estranee al Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto loro un compenso per l'attività svolta, oltre che, ovviamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### **Art. 19 – IL COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei garanti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposte relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, può effettuare verifiche di cassa.

I Componenti il Collegio dei garanti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, senza diritto di voto.

Il collegio dei garanti dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Alla carica di componenti il Collegio dei garanti possono essere nominati tutti coloro che hanno i semplici requisiti previsti per l'elezione a consigliere comunale, con l'esclusione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del segretario, del tesoriere dell'ente, dei loro rispettivi parenti sino al quarto grado.

Nessun compenso o indennità, salvo il rimborso di eventuali spese per trasferte al di fuori dell'ambito comunale, è dovuto ai componenti il collegio.

#### **Art. 20 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

La gestione dell'Ente deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'ente dispone delle seguenti entrate:

- Dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4
- Di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Nel caso di estinzione dell'ente , a norma dell'art. 27 CC del patrimonio che resta dopo che sia esaurita la liquidazione, ne sarà proposta la devoluzione ad uno o più enti senza scopo di lucro che abbiano fini analoghi o similari.

Prima di deliberare la proposta definitiva di estinzione dell'Ente e di devoluzione del patrimonio residuo, da trasmettere alla competente autorità regionale per l'indispensabile approvazione, si dovrà acquisire il parere non vincolante del Comune di Villafranca d'Asti, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Ente potrà senz'altro deliberare.

#### **Art. 21 – RISORSE UMANE**

L'Ente " Casa di Riposo Venanzio Santanera" subentra in tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data della formale privatizzazione dello stesso, nonché negli eventuali contratti a termine fino alla scadenza.


Il personale dipendente dell'IPAB dalla quale proviene l'Ente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Tale personale potrà conservare, a domanda, l'attuale sistema pensionistico-previdenziale ed il trattamento di fine servizio.

Villafranca d'Asti, il 23/04/2008

IL PRESIDENTE  
Carlo Binello



IL SEGRETARIO  
Giuseppe Sticca



## TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 22 - RINVIO**

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate in materia di assistenza socio-sanitaria dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Villafranca d'Asti.

L'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua scadenza naturale.


Villafranca d'Asti, il 23/04/2008

IL PRESIDENTE  
Carlo Binello



Carlo Binello

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Sticca



Giuseppe Sticca

## SOMMARIO

<b>TITOLO I – ORIGINI- SCOPO-SEDE E MEZZI DELL'ENTE.....</b>	<b>1</b>
Art. 1 - ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE .....	1
Art. 2 - FINALITA' DELL'ENTE .....	1
Art. 3 - MEZZI.....	1
Art. 4 – PATRIMONIO DELL'ENTE.....	2
Art. 5 – RETTE.....	2
Art. 6 - FORME ASSOCIATIVE .....	2
<b>TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....</b>	<b>2</b>
Art. 7 - ORGANI .....	2
<b>CAPO I – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>3</b>
Art. 8 – COMPOSIZIONE E NOMINA.....	3
Art. 9 – DECADENZA E DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI.....	3
Art. 10 – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.....	3
Art. 11 – INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	4
Art. 12 – DELIBERAZIONI.....	4
<b>CAPO II - IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....</b>	<b>5</b>
Art. 13 – COMPETENZE.....	5
Art. 14 – PRESIDENTE ONORARIO.....	5
Art. 15 - VICE PRESIDENTE.....	5
<b>TITOLO III – GESTIONE – AMMINISTRAZIONE- NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>5</b>
Art. 16 – IL SEGRETARIO .....	5
Art. 17 – IL DIRETTORE.....	5
Art. 18 – IL TESORIERE.....	6
Art. 19 – IL COLLEGIO DEI GARANTI.....	6
Art. 20 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA .....	6
Art. 21 – RISORSE UMANE.....	6
<b>TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>7</b>
Art. 22 - RINVIO .....	7

Approvato con deliberazione del  
Consiglio di Amministrazione  
n. 15 del 23/04/08

Villafranca d'Asti, il 23/04/2008

IL PRESIDENTE  
Carlo Binello

IL SEGRETARIO  
Giuseppe Sticca

